



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI FOTOGRAFICI DA EFFETTUARE DURANTE GLI EVENTI ORGANIZZATI E GESTITI DAL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA ANNI 2023-2024-2025

CIG: Z3A3B21647
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Appalto a misura

CAPITOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente procedura ha per oggetto la conclusione di un Contratto di Servizi, stipulato a MISURA, per l'esecuzione di N. 25 servizi fotografici all'anno (per un totale di n. 75 servizi fotografici per tutta la durata contrattuale così come individuata al successivo art. 2) da effettuare durante gli eventi culturali organizzati dall'Amministrazione comunale, e altri eventi progettati dal Settore servizi al cittadino del Comune di Castelfranco Emilia.

Il contratto è stipulato con un solo operatore (di seguito Ditta, Affidatario, Operatore Economico) risultante aggiudicatario della procedura di selezione. L'appalto per le caratteristiche di esecuzione non si presta alla suddivisione in lotti. L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/16, dalla Responsabile dei Servizi Centrale Unica di Committenza, Cultura, Promozione del Territorio e Turismo, Ufficio Europa e Fundraising, dott.ssa Monica Prandi.

ART. 2 - DURATA, IMPORTI

Il contratto decorrerà dalla data di stipula e avrà durata fino al 31.12.2025.

L'importo stimato dell'affidamento è pari a € 13.890,00, oltre IVA come per legge, così suddiviso:

- Anno 2023 € 4.630,00;
- Anno 2024 € 4.630,00;
- Anno 2025 € 4.630,00

Il contratto è stipulato a misura.

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante verrà stabilito, alla luce dell'attività eseguita sulla scorta delle singole richieste, con applicazione del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.

Il costo della manodopera stimato ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 ammonta complessivamente ad Euro 6.250,00, per l'intera durata del Contratto.

Non sono previsti oneri per la sicurezza. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Capitolato Speciale.

Art. 3 FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato sulla Piattaforma SATER dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice. La ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del relativo contratto, dovrà depositare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti con apposita nota.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria così come ogni spesa relativa alle eventuali pubblicazioni di legge.

ART. 4 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono interamente riconducibili al CPV 79960000-1 Servizi fotografici e servizi ausiliari

ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione del presente capitolato, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di affidamento di servizi.

ART. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria da prestarsi con le modalità e alle condizioni di cui al Disciplinare di Gara, dove è definita, inoltre, la documentazione da allegare all'offerta.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'esecutore dei servizi è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria così come prevista all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte della Stazione Appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi tutti previsti dal contratto e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui all'art. 103 del Codice dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante si dovesse avvalere della cauzione, potrà richiedere all'aggiudicatario il suo reintegro e qualora questi non ottemperi la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso e regolato secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del DLgs 50/2016.

ART. 9 - REFERENTI DELL'AFFIDATARIO

Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante:

- a) le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - b) le generalità di un tecnico, che sarà unico referente per quanto attiene le tematiche e le decisioni tecniche relative ai diversi servizi;
 - c) i nominativi di tutto il personale che sarà impiegato per l'esecuzione dei servizi, compresi i tecnici e il personale delle eventuali ditte subappaltatrici,
- Eventuali avvicendamenti o variazioni del personale dovranno essere tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

L'Aggiudicatario, tramite il tecnico referente, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. La Ditta è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione.

ART. 10 – VARIAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario o altra condizione di cui all'art. 110 del Codice, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo art. 110, commi 3, 4, 5 e 6. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 48, comma 19, del D.Lgs. 50/2016, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento, sempreché le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione,

stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

ART. 12 - CONSEGNA DEI SERVIZI

1. La consegna dei servizi avverrà dopo la formale stipula del contratto. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 del Codice; redigendo apposito verbale. Nel giorno e nell'ora fissati dalla S.A. l'Aggiudicatario dovrà trovarsi sul posto indicato per l'effettuazione dei servizi fotografici pattuiti.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, la Ditta non si presenta, è facoltà della S.A. risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Aggiudicatario.
3. Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenga nei tempi stabiliti, l'Aggiudicatario ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.

ART. 13 - INIZIO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI SERVIZI

Trattandosi di servizi che vanno ad interessare diverse aree non sempre individuabili a priori su tutto il territorio comunale, lo svolgimento degli stessi avverrà per richieste di intervento come di seguito esposto.

I servizi saranno di norma programmati con un anticipo di almeno quindici giorni, ma in caso di urgenza, la ditta aggiudicataria potrà essere allertata con un preavviso minimo di 48 ore.

Considerato che l'oggetto del contratto sono servizi fotografici da effettuare nell'ambito di eventi culturali organizzati dall'Amministrazione comunale, e/o altri eventi progettati dal Settore servizi al cittadino del Comune di Castelfranco Emilia, è naturale che la quasi totalità di detti servizi dovrà essere svolta in giorni prefestivi, festivi o in orari notturni, senza che per questo la ditta affidataria possa richiedere un particolare compenso aggiuntivo.

La S.A. ha, comunque, facoltà di disporre l'esecuzione contestuale di più servizi anche in zone diverse del territorio e, quindi, di procedere contemporaneamente alla richiesta e consegna di più interventi. La Ditta, pertanto, è obbligata, nei casi di cui sopra, a mettere a disposizione in contemporanea più squadre di addetti.

ART. 14 - INVARIABILITA' DEI PREZZI, NUOVI PREZZI

I prezzi offerti dalla ditta Aggiudicataria devono essere intesi comprensivi di ogni spesa e, come tali, sono fissi ed invariabili. Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun servizio si intende inglobato, senza eccezione, qualsiasi ulteriore intervento che risulti necessario ai fini dell'espletamento del servizio a cui il prezzo si riferisce.

ART. 15 - REVISIONE PREZZI.

E' consentita la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che sarà valutata dalla Stazione Appaltante in relazione alla disciplina vigente ed applicabile nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 16 – PENALI

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria, durante il rapporto contrattuale, venga meno a taluno degli obblighi assunti ed alle prescrizioni in merito alle modalità di esecuzione, l'Stazione appaltante, previa comunicazione scritta della contestazione e dell'invito ad adempiere, applicherà, ad ogni inadempienza, una penale pari allo 0,1% (uno per mille) dell'importo di contratto.

Nel caso di mancato rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato, sarà applicata una penale 0,1% (uno per mille) dell'importo di contratto, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute la Stazione Appaltante avrà facoltà, previa intimazione scritta all'impresa, di risolvere il rapporto contrattuale in atto, restando l'incameramento della cauzione. Al raggiungimento del 10% di applicazioni delle penali, si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto con semplice invio di lettera raccomandata, secondo quanto previsto dal codice civile. L'ammontare delle penali verrà dedotto da qualunque somma dovuta all'aggiudicatario ovvero si procederà all'escussione della cauzione definitiva. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta da parte dell'aggiudicatario, a mezzo di lettera raccomandata. L'impresa potrà presentare, entro i 10 (dieci) giorni

successivi le relative controdeduzioni. Il recupero delle penalità avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese relativo alla conclusione del procedimento di contestazione.

ART. 17 – SOSPENSIONI

In caso di sospensione, rinvio o cancellazione di eventi per cause indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante, come nel caso tipico di previsioni metereologiche avverse, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, nulla sarà dovuto per il servizio cancellato, entro le 24 ore precedenti all'evento, mentre sarà calcolato una liquidazione pari al 25% del costo del servizio per cancellazioni comunicate dalle 24 alle 12 ore prima e un 50% per cancellazioni comunicate fino all'ora di inizio dell'evento programmato. Per la sospensione durante l'esecuzione dell'evento sarà conteggiato l'intero costo del servizio, anche se la manifestazione non dovesse avere luogo o terminasse in anticipo sull'orario convenuto. fatto salvo il recupero della giornata in altra manifestazione.

ART. 18 - ANTICIPAZIONI ALL'AGGIUDICATARIO

1. Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario può richiedere una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del singolo contratto discendente, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei servizi accertato dal RUP.

2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso, all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Aggiudicatario, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione dei singoli pagamenti, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al D.M. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fidejussione in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Aggiudicatario provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART. 19 - PAGAMENTI

I servizi verranno effettuati ai prezzi e ai ribassi risultanti dal documento di offerta.

Ogni intervento richiesto si riterrà concluso (e di conseguenza verrà autorizzato il successivo pagamento) solamente con la consegna da parte dell'Affidatario di tutti i rendiconti e consuntivi richiesti (fotografie, filmati, ecc), e della documentazione e certificati previsti per legge, con riferimento allo specifico intervento richiesto ed eseguito.

Tutti i pagamenti avverranno a conclusione dei servizi effettuati nel mese di riferimento, previa verifica del Responsabile del procedimento,/direttore dell'esecuzione, che autorizzerà l'emissione della relativa fattura, della regolarità delle prestazioni effettuate.

L'importo è dato dal numero dei servizi svolti per l'importo dovuto per ogni singolo servizio (al netto del ribasso offerto). In caso di applicazione di penali ai sensi del precedente art. 16, queste andranno dedotte dell'importo della fattura.

ART. 20 - EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Il RUP emetterà il CRE al termine di ogni servizio e i pagamenti saranno autorizzati entro i termini di cui all'art 113-bis del d.lgs. 50/2016.

ART. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. a) Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento: per pagamenti a favore dell'aggiudicatario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG Z3A3B21647

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 58 comma 1, lett m) del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 22 – RESPONSABILITÀ DANNI E ASSICURAZIONI

La ditta aggiudicataria è sempre responsabile sia di fronte al Comune sia ai terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti, i quali per nessun motivo potranno subire interruzioni salvo cause di forza maggiore, previa comunicazione al Direttore dell'esecuzione. La ditta aggiudicataria è, inoltre, responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione o a terzi da parte del personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso. Lo stesso è altresì responsabile direttamente dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o di prescrizioni e arretrati a persone e/o cose a qualunque titolo presenti in loco. Il periodo di copertura decorre dalla data di consegna del servizio.

A tale scopo la società affidataria dovrà produrre una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per tutta la durata dell'appalto con un massimale di almeno euro 1.000.000,00 (un milione) a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in oggetto e per i danni derivanti all'Amministrazione comunale in

conseguenza dell'espletamento del servizio. Copia della predetta assicurazione dovrà essere consegnata all'Ente prima della stipulazione del contratto.

Detta polizza non potrà avere durata inferiore a quella dell'appalto aggiudicato e dovrà essere rinnovata in caso di scadenza in costanza di esecuzione dell'appalto.

ART. 23 - DANNI A TERZI

Nell'esecuzione dei servizi, la ditta aggiudicataria dovrà adottare tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi intervengano, direttamente o indirettamente. Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dalla ditta aggiudicataria, restando sollevata da ogni e qualsiasi genere la Stazione Appaltante, nonché le persone suddette da questa preposte.

ART. 24 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'interpretazione delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'appalto deve essere fatta tenendo conto delle finalità e della comune intenzione delle parti. Per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 25 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'AFFIDAMENTO

L'aggiudicatario del servizio dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente affidamento, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessa il presente affidamento.

ART. 26 - CONTENZIOSO

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Modena.

ART.27 - FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di fallimento dell'aggiudicatario la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D. Lgs 50/2016.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D. Lgs 50/2016.

ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'art.108 comma 3 del D.lgs.50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- Apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della ditta aggiudicataria;
- Mancata osservanza del divieto del subappalto, tranne i casi previsti dal presente *Capitolato Speciale D'appalto*
- Impiego di personale non alle dipendenze della ditta aggiudicataria;
- Inosservanza delle norme di sicurezza nella conduzione e gestione della prestazione dell'appalto;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- Utilizzo di materiali non conformi in violazione delle norme, previste dal contratto;
- Interruzione non motivata della prestazione;
- Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- Gravi inadempienze e mancato rispetto di quanto pattuito nell'offerta presentata e approvata;

ART. 29 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI

Dovranno essere rispettate tutte le Leggi, Regolamenti e Norme in vigore attinenti al servizio di cui trattasi, nessuna esclusa, anche se non citate nel presente Capitolato e tutte le normative che entreranno in vigore nel corso del contratto aventi con esso attinenza.

ART. 30 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L’Affidataria dovrà assumere, verso i propri dipendenti, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, nonché di previdenza e di assicurazioni sociali. Essa è inoltre obbligata ad applicare ai propri dipendenti le condizioni normative e retributive non meno favorevoli di quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro interessanti la categoria e la località in cui le prestazioni stesse devono essere effettuate.

Nel caso di violazioni o inadempienze accertate o comunque denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, il Committente opererà una ritenuta alla Ditta, senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento. La stessa sarà corrisposta quando il predetto Ispettorato del Lavoro avrà dato assicurazione circa la regolarizzazione da parte dell’Impresa della propria posizione retributiva e/o contributiva.

ART. 31 – SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Nello svolgimento di tutte le attività che rientrano nell’oggetto dell’affidamento, la ditta Affidataria dovrà rispettare tutti gli aspetti relativi ad igiene, sicurezza, prevenzione e protezione. Qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose, sia di proprietà dell’Ente che di terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dei servizi stessi, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accertare e segnalare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, la violazione da parte della ditta Aggiudicataria degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale. In caso di violazione di detti obblighi, il Committente avrà la facoltà di ordinare la sospensione dei servizi ed il risarcimento dei danni per ogni conseguenza dannosa che per tale violazione potrebbe derivare.

Norme generali di comportamento:

- 1) prima dell’arrivo presso le unità oggetto del servizio, comunicazione per iscritto delle generalità del personale che opererà nelle unità stesse; eventuali variazioni andranno tempestivamente segnalate per iscritto;
- 2) divieto di utilizzare attrezzature di proprietà del Committente;
- 3) obbligo di ottemperare alle disposizioni specificatamente previste dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 4) rispetto delle normative vigenti in campo ambientale applicabili all’attività oggetto dell’appalto;
- 5) divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- 6) custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione dei servizi, completamente a cura e rischio della ditta affidataria che dovrà provvedere alle relative incombenze;
- 7) introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose è subordinata a preventiva autorizzazione;
- 8) obbligo di utilizzare attrezzature, conformi alle vigenti prescrizioni in materia di prevenzione infortuni, che devono trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza; tali condizioni devono essere mantenute nel tempo;
- 9) obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti ai servizi effettuati;
- 10) divieto di depositare attrezzature e/o materiali in corrispondenza di vie di fuga, di passaggio ed uscite di sicurezza;
- 11) divieto di ostacolare l’accesso o la visibilità alle attrezzature di emergenza incendio ed alla cartellonistica di sicurezza;
- 12) il Committente ha facoltà di effettuare sopralluoghi durante lo svolgimento dei servizi intervenendo qualora non si riscontrino le garanzie di sicurezza;

ART. 32 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto disposto ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”) e del Codice di comportamento del Comune di Castelfranco Emilia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Castelfranco Emilia n. 161/2022 (detti codici di seguito congiuntamente indicati anche come i “Codici di comportamento”), nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l’Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale.

La ditta aggiudicataria con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato speciale, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e

l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

I Codici di comportamento sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Comune – Sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni Generali – Codice di comportamento. Il contraente privato si impegna inoltre a trasmettere copie di entrambi i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Comune, la prova dell'avvenuta trasmissione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 33 - RINVIO

Per quant'altro non specificato dal presente Capitolato speciale d'appalto si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di appalti pubblici.

La Responsabile dei Servizi
Centrale Unica di Committenza, Cultura,
Promozione del Territorio e Turismo, Ufficio Europa e Fundraising,
dott.ssa Monica Prandi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.Infocamere.it>).